

Cassazione Penale, Sez. 3,

Sentenza n. 27121/2026

Presidente: Dott. ACETO Aldo

Relatore: Dott. GIORGIANNI Giovanni

Depositata in Cancelleria: 17 luglio 2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. GIORGIANNI Giovanni - Relatore

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

Dott. AMOROSO Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

B.B., nato a C il (Omissis),

C.C., nata a C il (Omissis),

D.D., nata a C il (Omissis),

parti civili costituite nel procedimento a carico di

A.A., nato a M il (Omissis),

avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa ****, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udite le conclusioni dell'avv. ****, del foro di Parma, difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni dell'avv. ****, in sostituzione dell'avv. ****, difensore di fiducia di A.A., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza del 16 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna aveva parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Parma del 08/09/2020, che aveva ritenuto A.A., in qualità di proprietario committente, responsabile dell'omicidio colposo di E.E., per colpa generica e per violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver omesso, in violazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494 del 1996, di verificare che il coordinatore per la progettazione avesse redatto un piano di sicurezza e coordinamento comprensivo dei contenuti minimi individuati dall'art. 12, come imposto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. citato, di verificare che il coordinatore per l'esecuzione dell'opera, a seguito della modifica dei lavori da eseguirsi sul fabbricato "rudere ex casa colonica" (che da mera rimozione della copertura e dei solai si era estesa

anche alla demolizione dei muri portanti) effettuasse un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e la verifica della congruità del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice F.F., come invece imposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. citato.

1.1. Con sentenza in data 9 ottobre 2024, la Quarta Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna nei confronti di A.A., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendo fondati i primi due motivi di ricorso, con cui si censurava l'avvenuta nomina, da parte dell'imputato, del responsabile dei lavori. La Corte di legittimità ha affermato che le stesse sentenze di merito ricordavano che il A.A., in ragione del fatto che era sprovvisto di competenze tecniche e che si trovava spesso fuori sede, aveva nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione il geometra F.F., al quale aveva conferito un mandato omnicomprendente, tanto che quest'ultimo, esercitando di fatto le funzioni tipiche del responsabile dei lavori, aveva provveduto a nominare G.G. quale coordinatore per l'esecuzione. La Corte di legittimità, sul presupposto che la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti, affermava che il soggetto che, nell'interesse di altri, compie di fatto tutto quanto necessario per la esecuzione dei lavori, deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate. Pertanto, la Corte di cassazione rilevava l'intima contraddizione esistente nella sentenza impugnata che imputava al committente, che riconosce non essersi ingerito nei lavori per mancanza di tempo e di competenze tecniche, la responsabilità dell'evento occorso.

1.2. Con sentenza in data 7 ottobre 2025, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 08/09/2020, ha assolto A.A. dal reato ascritto, per non aver commesso il fatto, revocando nei suoi confronti le statuizioni civili.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha osservato che avendo il A.A. conferito al F.F. l'incarico di responsabile dei lavori e operato una scelta ineccepibile della impresa appaltatrice, trattandosi di impresa edile molto conosciuta, accreditata e seria, non essendosi intromesso nella esecuzione delle opere appaltate, neppure con specifico riguardo alla demolizione, vivendo lontano dal luogo del cantiere e di rado recandovisi,

non potendo venire in rilievo il tema di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo da parte del committente, né essendosi A.A. recato in cantiere in prossimità dei giorni di inizio delle attività di demolizione, la rivalutazione delle emergenze probatorie, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate nella sentenza rescindente, conduceva alla assoluzione di A.A. per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, B.B., C.C., D.D., parti civili costituite, tramite l'avv. ****, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge penale e vizio della motivazione, sotto il profilo del travisamento dei fatti.

Deduce la difesa che la Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva trascurato che l'incarico conferito al geometra F.F., con lettera del 03/01/2006, si riferiva esclusivamente alle opere di restauro e risanamento conservativo, in cui non si faceva alcuna menzione dei lavori di demolizione, che sarebbero stati decisi dal A.A. all'esito della riunione del marzo 2008, della ex casa colonica, per la quale non si sarebbe più attuato un mero restauro conservativo, ma una demolizione pressoché totale per realizzare un giardino e non più un edificio di civile abitazione, lavori peraltro del tutto abusivi, in quanto non contemplati dalla DIA presentata al comune nell'anno 2004, in cui erano menzionate solo opere di risanamento e recupero conservativo. Tanto che la contestazione si riferisce alla mancanza di uno specifico piano di demolizione, la cui esigenza era insorta solo dopo la radicale inversione di rotta impressa ai lavori dal A.A., mentre il piano di sicurezza e coordinamento in atti non prevedeva l'adozione di un piano di demolizione.

Osserva la difesa che la Corte di appello non aveva considerato che l'infortunio mortale si era verificato nell'ambito di attività progettuali, esecutive ed operative del tutto diverse rispetto a quelle per le quali il F.F. era stato inizialmente officiato e per le quali l'incarico precedentemente conferitogli non poteva considerarsi valido, perché le nuove opere di demolizione avrebbero richiesto un nuovo mandato.

Osserva ancora la difesa che il A.A., mutando tipologia e programma delle opere, si era di fatto ingerito nella esecuzione dei lavori, determinando una situazione di nuovo rischio agevolmente percepibile anche dal committente, tanto più che la casa oggetto di demolizione era rimasta, per tutto il precedente inverno, senza il tetto, da tempo già

rimosso, con conseguente esposizione continua alle intemperie e maggior pericolosità delle operazioni in corso dovuta alla particolare fragilità dei solai.

Concludono, pertanto, i ricorrenti, ribadendo che un incarico al F.F. per la specifica demolizione della ex casa colonica non era stato conferito, che il A.A. si era ingerito nella organizzazione del lavoro, imponendo l'esecuzione di un'opera del tutto diversa da quella originariamente prevista, trascurando il pericolo insito ed immediatamente percepibile, anche in assenza di verifica diretta sul posto, delle attività, senza preoccuparsi che venissero adottate le misure di sicurezza facenti capo ad obblighi non delegabili del committente, essendo quest'ultimo tenuto a verificare che il coordinatore per la progettazione redigesse un nuovo piano di sicurezza e di coordinamento e predisponesse un fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi, infine che le imprese esecutrici applicassero le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

3. È pervenuta memoria dell'avv. ****, difensore di fiducia di A.A., con la quale, in sintesi, si richiama l'omnicomprensività del mandato conferito al F.F., già sottolineato dalla Corte di legittimità, che era ben consapevole di quanto si stava realizzando e non aveva adempiuto ai compiti e alle funzioni tecniche demandategli, ben potendo sollevare eccezioni sulle opere, delle quali era stato messo a parte, perfino bloccando il cantiere, tanto più che la lettera di incarico contemplava, prima della fine dei lavori, l'eventuale presentazione di progetto di variante finale. Il mancato adeguamento del PSC da parte del F.F., nominato quale responsabile dei lavori per questo compito, non si riverbera sul committente, tanto più che F.F. aveva nominato il coordinatore per l'esecuzione, nomina che solo il committente o il responsabile dei lavori avrebbe potuto fare. La difesa dell'imputato richiama poi la sentenza rescindente di questa Corte sulla posizione del F.F., ricordando che a quest'ultimo si rivolgeva il titolare della ditta appaltatrice per la esecuzione dei lavori, nonché la sentenza impugnata sulla posizione del A.A., in relazione alla quale veniva descritta la sussistenza dei presupposti per l'esenzione da responsabilità, sottolineando come la scelta dell'opera da realizzare non significasse ingerirsi nella sua realizzazione e come fosse indiscusso che A.A. non si fosse recato nel cantiere in prossimità dell'inizio dei giorni di inizio delle attività di demolizione, né avesse avuto contezza del subappalto di tali lavori, avendo conferito lo specifico incarico solo all'impresa **** e ****, senza interloquire con l'impresa E.E.

Diritto

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. La pronuncia rescindente, Sez. 4, n. 4409 del 09/10/2024, ha precisato come la figura del committente sia stata oggetto di una considerevole evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che, sulla base del principio di effettività, sempre sotteso alla materia di cui si tratta, ne aveva ravvisato una responsabilità concorrente con l'esecutore delle opere, allorché il committente assumeva in concreto una diversa posizione, mediante l'ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto ovvero nell'intromissione di fatto nell'esecuzione dell'opera.

Con il D.Lgs. n. 494 del 1996, la figura del committente ha trovato un espresso riconoscimento normativo, con esplicitazione degli obblighi su tale figura gravanti (art. 3); obblighi oggi trasfusi nell'art. 90 D.Lgs. n. 81 del 2008, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, rispetto al dovere di sicurezza, gravante sul datore di lavoro ed operante anche in relazione al committente, non può esigersi da parte di quest'ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 18169 del 23/04/2025, Mischi, Rv. 288004; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio, Rv. 252672).

E con riferimento agli appalti di natura cd. "domestica", come quello oggetto di giudizio, la giurisprudenza di questa Corte distingue la posizione del committente professionale da quello privato (Sez. 4, n. 33705 dell'11/07/2024, Spagnolo, Rv. 286953; Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497), ritenendo che il committente privato - in quanto tale non professionale - che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, come avvenuto nel caso di specie, non sia tenuto a conoscere, al pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare la verifica di infortuni, derivandone altrimenti una paralisi dei lavori di manutenzione domestica. Si potrà profilare una responsabilità penale del committente quando vi sia prova che si sia ingerito nell'organizzazione o nell'esecuzione del lavoro o in presenza di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435).

Per cui, se non vuole assumere su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza e rispondere penalmente degli eventuali infortuni dei lavoratori, il committente è tenuto a scegliere adeguatamente l'impresa appaltatrice, verificando che essa sia munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (ovvero che sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti sospensivi o interdittivi) e che sia anche dotata della capacità tecnica e professionale rispetto al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. La responsabilità del committente può dipendere, dunque, dalla individuazione di un contraente inadeguato oppure dalla effettiva ingerenza nell'esecuzione del contratto o, infine, dall'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.

1.2. Tanto premesso, la Corte territoriale, nella pronuncia rescissoria, sulla base dei richiamati principi di diritto affermati dalla Corte di legittimità, nella pronuncia rescindente, ha accertato, senza vizi logici, con ampia e diffusa motivazione, come le risultanze probatorie fossero dimostrative della circostanza che l'effettivo responsabile dei lavori del cantiere fosse il coimputato F.F., al quale il ricorrente aveva conferito mandato omnicomprensivo per lo svolgimento di tutti i compiti ed avendoli costui svolti in concreto. In tal senso, la Corte di appello ha richiamato a) la lettera di incarico professionale del 3 gennaio 2006, in essa rientrando tutta una serie di prestazioni, tra cui - soprattutto -

assistenza e direzione dei lavori, calcolo delle strutture di cemento armato, contrattazione con le imprese esecutrici, stesura e predisposizione del PSC, coordinamento in fase

progettuale ed in fase esecutiva, eventuale presentazione di progetto di variante finale, corrispondenti a quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 494 del 1996; b) come del resto ribadito dallo stesso F.F., che ha chiarito come il ricorrente non avrebbe potuto seguire direttamente il cantiere poiché viveva lontano, sicchè F.F. aveva esercitato le funzioni delegategli, anche attraverso la nomina, da lui personalmente compiuta, del coordinatore per l'esecuzione; c) la nomina di F.F., con incarico onnicomprensivo è confermata anche dal figlio del medesimo F.F.; d) la circostanza trova conferma anche nelle dichiarazioni dell'interior design L.S., secondo cui F.F. costituiva il punto di riferimento di quest'ultima; e) il titolare dell'impresa subappaltatrice e l'operaio di quest'ultima si rapportavano al capo cantiere della ditta appaltatrice, H.H., che a sua volta si rivolgeva al F.F.

Ebbene, riprendendo anche quanto illustrato dal A.A. in sede di dichiarazioni spontanee, la Corte territoriale ha logicamente concluso nel senso che il ricorrente aveva attribuito al F.F. i compiti di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 2, lett. c), D.Lgs. n. 494 del 1996, traferendo in tal modo a quest'ultimo la posizione di garanzia riguardante l'esecuzione dei lavori e il controllo di tale esecuzione. L'affermazione si pone in sintonia con i principi affermati da questa Corte, che, nel definire i contorni della responsabilità del committente e delle condizioni cui è ricollegabile l'efficacia liberatoria connessa alla nomina del responsabile dei lavori, ha affermato che, in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo (Sez. 4, 27/09/2011, n. 47476, Ferrario, non. mass.) nel caso in esame è stato accertato che la nomina del responsabile dei lavori vi fosse e che l'incarico - come peraltro già affermato nella pronuncia rescindente di questa Corte - avesse una valenza onnicomprensiva (v. pagina 5 della sentenza impugnata, dove vi è una specifica descrizione degli incarichi).

Né può sostenersi, come fanno i ricorrenti, che, per le opere di demolizione che si stavano concretamente eseguendo al momento del mortale infortunio, non vi fosse uno specifico

incarico diversamente da quanto sostenuto, la decisione circa la demolizione parziale della casa colonica fu assunta presso lo studio del F.F., che continuò a rimanere il referente della ditta appaltatrice e di quella subappaltatrice. Nella pronuncia di questa Sezione n. 4409 del 2025 si dà atto alla pagina 11 che fu proprio il F.F. a ricevere i preventivi dell'opera di demolizione circa un mese prima della verifica dei fatti, che F.F. venne informato dell'inizio dei lavori di parziale demolizione al suo indirizzo di posta elettronica, senza intervenire per impedire che si procedesse prima dell'adeguamento del PSC, la cui stesura e la cui predisposizione rientravano nella lettera di incarico del 3 gennaio 2006.

1.3. Quanto all'ingerimento nella esecuzione delle opere appaltate, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, affinché detta ingerenza sia concretamente realizzata è necessaria una partecipazione attiva nella conduzione e nella realizzazione dell'opera in concreto (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv. 253295; Sez. 4, n. 30270 del 02/03/2020, Gianferrini, non mass.), non potendo l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente identificarsi con qualsiasi atto o comportamento posto in essere dal committente, ma dovendo qualificarsi tale soltanto quell'attività che modifichi le modalità di svolgimento del lavoro altrui, stabilendo con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sulla esecuzione dei lavori stessi (Sez. 4, n. 30039 del 13/05/2025, S.g.s., Rv. 288311). Per cui l'aver il ricorrente partecipato alla riunione, tenutasi l'11 marzo 2008 e svoltasi nello studio del F.F., nella quale si decise di procedere alla parziale demolizione della casa colonica, non integrava ingerenza rilevante, posto che la gestione concreta dei lavori concordati era rimessa in toto al responsabile dei lavori, al nominato coordinatore per l'esecuzione e ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, come confermato dalla circostanza che il committente non era neanche al corrente del subappalto dei lavori di demolizione.

1.4. Né, infine, può essere sostenuto che si fosse in presenza di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo, anche da parte del committente, posto che tale percepibilità dipende concretamente dalla situazione di pericolo creatasi nell'ambiente di lavoro, in ragione delle scelte tecniche adottate dall'impresa esecutrice dei lavori commissionati in proposito, è stato accertato, invece, che il A.A. non si fosse recato nel cantiere nei giorni che hanno preceduto l'inizio dei lavori di demolizione, avendo avuto soltanto una generica notizia del loro avvio e neanche essendo stato messo a conoscenza del subappalto di tali lavori.

2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2026.